

COMUNE DI BOVES



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (C.O.S.A.P.)

Sommario

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Articolo 1 Definizioni	4
Articolo 2 - Ambito e scopo del regolamento	4
Articolo 3 - Il funzionario responsabile del canone	4
Titolo II: OCCUPAZIONI E CONCESSIONI	5
CAPO I - OCCUPAZIONI	5
Articolo 4 - Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche	5
Articolo 5 - Occupazioni per l'esercizio del commercio	6
Articolo 6 - Altre occupazioni.....	6
Capo II - LA CONCESSIONE.....	6
Articolo 7 - Richiesta di occupazione	6
Articolo 8 - Ufficio comunale competente.....	7
Articolo 9 - Istruttoria della richiesta	8
Articolo 10 - Contenuto e rilascio della concessione - Deposito cauzionale	8
Articolo 11 – Durata.....	8
Articolo 12 - Titolarità della concessione	9
Articolo 13 - Rinnovo e disdetta della concessione.....	9
Articolo 14 - Obbligo del concessionario.....	9
Articolo 15 - Modifica, sospensione e revoca della concessione	10
Articolo 16 - Decadenza ed estinzione della concessione.....	10
Articolo 17 - Limiti delle occupazioni di cui all'art. 20 del Codice della Strada	11
Articolo 18 - Uso dell'area concessa	11
Articolo 19 - Occupazioni abusive	11
TITOLO III: CANONE DI CONCESSIONE	12
Capo I - ISTITUZIONE E CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE	12
Articolo 20 - Istituzione ed oggetto del canone di concessione.....	12
Articolo 21 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	12
Articolo 22 - Classificazione delle strade.....	13
Articolo 23 - Commisurazione dell'area occupata e applicazione del canone	13
Articolo 24 - Durata dell'occupazione	14
Articolo 25 - Soggetto passivo.....	14
Capo II: MAGGIORAZIONI, AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI	14
Articolo 26 – Maggiorazioni	14
Articolo 27 – Agevolazioni.....	14
Articolo 28 – Esenzioni.....	15
Titolo IV - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO	16

Articolo 29 – Accertamento	16
Articolo 30 - Versamento per occupazioni permanenti	16
Articolo 31 - Versamento per occupazioni temporanee	16
Articolo 32 - Norme comuni per il versamento.....	16
Articolo 33 - Riscossione coattiva	17
Articolo 34 – Rimborsi.....	17
Articolo 35 - Penalità-Indennità-Sanzioni.....	17
Articolo 36 - Contenzioso	18
TITOLO V: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	18
Articolo 37 - Disposizioni finali.....	18

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, s'intendono:
 - per "canone", il corrispettivo dovuto al Comune per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - per "concessione", l'atto amministrativo mediante il quale il Comune autorizza l'occupazione suddetta;
 - per "occupazione" o "occupare", la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo o di spazi pubblici, come sotto definiti, con conseguente sottrazione degli stessi all'uso generale della collettività;
 - per "Regolamento", il presente regolamento, con il quale si provvede a disciplinare le occupazioni di cui sopra ed il corrispondente canone di concessione;
 - per "suolo pubblico" o "spazio pubblico", le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché, a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.

Articolo 2 - Ambito e scopo del regolamento

1. Il Regolamento, adottato a norma e per gli effetti rispettivamente degli articoli 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, come definiti nell'articolo 1, le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, revoca e decadenza dell'atto di concessione, nonché i criteri di determinazione e di applicazione del canone dovuto per le occupazioni medesime ed istituito con il Regolamento in oggetto.
2. Il Regolamento, pertanto, disciplina anche la misura del canone, le modalità di versamento e di riscossione anche coattiva dello stesso, le agevolazioni e le sanzioni, nonché la classificazione d'importanza delle strade, aree e spazi pubblici.
3. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire una corretta utilizzazione degli spazi e delle
aree pubbliche, anche al fine di tenere conto del beneficio che il singolo occupante ritrae da tale utilizzazione e del conseguente disagio che dalla stessa può derivare alla collettività.

Articolo 3 - Il funzionario responsabile del canone

1. È funzionario responsabile del canone il dipendente comunale, designato dalla Giunta comunale; egli esamina le richieste di occupazione e rilascia l'eventuale atto di concessione.
2. In caso di affidamento in concessione della gestione del canone a terzi, responsabile del canone è il concessionario.
3. In particolare, il funzionario responsabile:
 - cura l'istruttoria della richiesta di occupazione ed esprime il consenso o il diniego relativamente alla stessa, emettendo apposito provvedimento (atto di concessione o di diniego);
 - cura tutte le operazioni utili all'acquisizione del canone, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione anche coattiva ed applica le sanzioni;
 - sottoscrive gli atti relativi allo svolgimento delle attività predette;

- appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione coattiva;
- in caso di gestione del canone affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dal concessionario della gestione del canone, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle condizioni stabiliti nel capitolato d'appalto;
- compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti rilevanti in materia di canone di concessione.

Titolo II: OCCUPAZIONI E CONCESSIONI

CAPO I - OCCUPAZIONI

Articolo 4 - Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche

1. Qualsiasi occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita, deve essere preventivamente autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.
2. Sono comprese nelle aree comunali, ai fini dell'applicazione del canone, i tratti di strade statali, regionali o provinciali situati all'interno del centro abitato, individuato a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile **1992** n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Le occupazioni possono riguardare le strade e le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, nonché le aree destinate a mercati, anche attrezzati, e possono essere permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di un atto di concessione, comunque aventi durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.
4. Le occupazioni permanenti, a loro volta, possono essere:
 - a) "pluriennali", quelle di durata indefinita o, comunque, per più anni e che necessitano soltanto della concessione iniziale, ma non anche del rinnovo della stessa per ognuno degli anni successivi. Sono tali, a titolo esemplificativo, i passi carrai, le bocche di lupo, botole e pozzetti, gli impianti per la distribuzione di carburanti, le occupazioni sotterranee con cavi, condutture e simili, gli impianti pubblicitari fissi al suolo o proiettanti sul suolo pubblico, le tende solari e pensiline, i chioschi e le edicole, ecc.;
 - b) "annuali", quelle che necessitano del rinnovo annuale mediante il rilascio di una nuova concessione.
5. Le occupazioni temporanee, di cui alla lettera b) del comma 3, possono essere ad ore, giornaliere o di durata superiore ma comunque inferiore all'anno.
6. Ai fini dell'applicazione del canone:
 - a) sono considerate permanenti anche le occupazioni di aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche, se concesse con atto di durata almeno annuale per l'uso della medesima area e per tutti i giorni feriali della settimana;
 - b) sono considerate temporanee:
 - le occupazioni delle aree di cui alla precedente lettera a), realizzate dallo stesso soggetto soltanto in alcuni giorni della settimana, anche se concesse con atto avente durata annuale o superiore;

- le occupazioni abusive e quelle che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno.

7. Sono ricorrenti le occupazioni le cui relative concessioni sono rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale e che si ripetono.

Articolo 5 - Occupazioni per l'esercizio del commercio

1. Per le occupazioni di aree pubbliche, come definite dall'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n.114, realizzate per l'esercizio del commercio al dettaglio, si applica la disciplina normativa regionale in materia di concessione di posteggio.

Articolo 6 - Altre occupazioni

1. La concessione di aree per l'esercizio dello spettacolo viaggiante è soggetta agli usi ed alle consuetudini locali in materia.
2. Le occupazioni del sottosuolo o del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere sono disciplinate dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Comunque tali occupazioni, anche se in via provvisoria, sono soggette ad autorizzazione o concessione ed a specifiche prescrizioni a seconda del tipo di occupazione.
3. Per le occupazioni permanenti realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune, la concessione può essere rilasciata a cooperative o associazioni di operatori. In tale caso soggetto passivo del canone di concessione è la cooperativa o l'associazione.
4. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, comportanti occupazione di suolo pubblico o di uso pubblico, è soggetta a concessione.
5. Le autorizzazioni e le concessioni relative a tende, tendoni e simili, nonché quelle relative a insegne, targhe e cartelloni pubblicitari, sono rilasciate in conformità alle norme del regolamento edilizio. Per ragioni di decoro dei luoghi, il Sindaco può disporre, mediante apposita ordinanza, la rimozione delle strutture che non siano mantenute in buono stato o che non risultino più compatibili con l'ambiente circostante.

Capo II - LA CONCESSIONE

Articolo 7 - Richiesta di occupazione

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, spazi ed aree di cui all'articolo 4 deve presentare apposita domanda al competente ufficio comunale, volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione.
2. La domanda va redatta su apposito modulo predisposto dal Comune. Comunque essa deve contenere, a pena di nullità:
 - a) nel caso di richiedente persona fisica, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale;
 - b) nel caso di richiedente diverso da quello indicato alla precedente lettera a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale ed amministrativa, il codice fiscale, la partita IVA, nonché le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto;
 - c) l'ubicazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare e la relativa superficie e quotatura;
 - d) l'oggetto dell'occupazione, i motivi a fondamento di questa, il tipo di attività che si intende svolgere ed i mezzi con cui si intende occupare, l'opera che si intende eseguire

- e le modalità d'uso dell'area;
 - e) la durata e la frequenza o la fascia oraria dell'occupazione;
 - f) l'impegno a sostenere le spese del sopralluogo, se necessario, con deposito di cauzione, se richiesto dal Comune;
 - g) la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore.
3. Qualora dalla domanda non sia possibile identificare e delimitare esattamente l'area, la domanda stessa dev'essere corredata da una planimetria dell'area interessata. Inoltre il richiedente è tenuto a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda e, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività comportante specifiche autorizzazioni, deve dimostrare di esserne in possesso.
4. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda.
5. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio. In tale caso l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

Articolo 8 - Ufficio comunale competente

1. La richiesta di occupazione deve essere presentata agli Uffici comunali competenti nei seguenti casi:
- domanda per occupazioni di suolo pubblico permanenti o temporanee derivanti da attività edilizia, compresi interventi marginali di manutenzione;
 - domanda per l'autorizzazione allo scavo relativa alle occupazioni realizzate mediante attraversamento del suolo con condutture ed impianti;
 - domanda per l'occupazione di suolo pubblico temporanea o permanente antistante gli esercizi commerciali;
 - domanda per occupazione suolo pubblico con tabelle di indicazione segnaletica e passi carrabili;
 - domanda per occupazioni di suolo pubblico con insegne, tende e simili a carattere stabili;
 - domanda per occupazioni temporanee di suolo pubblico riguardanti parchi e giardini e aree verdi.
 - domanda per tutte le occupazioni di suolo pubblico permanenti non rientranti nella specifica competenza di altri Uffici (bocche lupoie, tubazioni nel sottosuolo, chioschi, impianti pubblicitari, ecc.).
 - domanda per tutte le occupazioni inerenti l'attività commerciale (occupazioni realizzate da esercenti il commercio su area pubblica, occupazioni in occasione di mercati - escluse le fiere, occupazioni con esposizione e vendita di merce in genere occupazioni effettuate con autovetture adibite a trasporto pubblico, ecc.)
 - domanda per le occupazioni in occasione di fiere, spettacoli viaggianti e per occupazioni aventi natura occasionale quali ad esempio traslochi, concerti, manifestazioni sportive, raduni, sagre, feste, manifestazioni religiose, raccolta firme, deposito materiali, occupazioni a carattere politico ecc.

2. La concessione amministrativa di occupazione suolo ed aree pubbliche è rilasciata dall'ufficio a cui è stata presentata la domanda.
3. L'Ufficio competente provvede entro i termini stabiliti ed approvati per i singoli Servizi ed indicati nel vigente «Regolamento sul procedimento amministrativo».

Articolo 9 - Istruttoria della richiesta

1. La domanda di occupazione è assegnata al Responsabile del relativo procedimento, il quale intraprende la procedura istruttoria, tenendo in particolare considerazione le esigenze della circolazione, igiene e sicurezza pubblica, nonché l'estetica ed il decoro ambientale. A tali fini, provvede ad acquisire i pareri degli altri uffici comunali interessati e delle eventuali Commissioni comunali competenti in materia.
2. Relativamente al procedimento di cui al presente articolo si applicano le norme del regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Comunque il termine massimo per la conclusione del procedimento è di 5 giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda all'ufficio protocollo del Comune. Nel caso siano necessarie altre autorizzazioni comunali o di altri Enti, il termine predetto decorre dalla data in cui vengono presentate al Responsabile del procedimento tali autorizzazioni.

Articolo 10 - Contenuto e rilascio della concessione - Deposito cauzionale

1. In base ai risultati dell'istruttoria, il funzionario competente rilascia o nega la concessione dandone comunicazione al richiedente con provvedimento motivato.
2. L'atto di concessione costituisce titolo che legittima l'occupazione e l'utilizzazione dell'area pubblica e deve contenere:
 - a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'articolo 7;
 - b) le condizioni di carattere tecnico ed amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
 - c) la durata della concessione, la frequenza dell'occupazione, nonché l'eventuale fascia oraria di occupazione;
 - d) l'obbligo di osservare quanto stabilito dall'articolo 13.
3. Qualora la concessione comporti la stipulazione di un apposito contratto soggetto a registrazione, le spese relative sono a carico del concessionario dell'occupazione.
4. L'ufficio comunale che rilascia formalmente l'atto di concessione cura la tenuta di apposito schedario dal quale deve risultare la data di scadenza di ogni occupazione autorizzata.
5. Il Comune può imporre il versamento di un deposito cauzionale, o di una fidejussione bancaria o assicurativa, qualora:
 - l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
 - dall'occupazione possano derivare danni prevedibili al demanio comunale.
6. L'ammontare della cauzione è stabilito con atto dell'Amministrazione in misura proporzionale all'entità dei lavori e delle opere da realizzare.
7. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato all'adozione di apposito atto da parte del responsabile del servizio.

Articolo 11 – Durata

1. Le autorizzazioni e le concessioni sono rilasciate per la durata massima di anni dieci, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni o revocarle per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

2. Il periodo di validità delle autorizzazioni e delle concessioni è stabilito dal funzionario responsabile del servizio competente, sulla base della domanda ed in ragione delle necessità di carattere generale ed organizzativo.

Articolo 12 - Titolarità della concessione

1. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione.
2. È ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persone di fiducia o di legale rappresentante, indicato dal concessionario.
3. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune il quale, in caso di accoglimento, fatta eccezione per il caso di cui al comma 4, emette un nuovo atto di concessione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.
4. Non è richiesto il nuovo atto di concessione di cui al comma 3 nei casi di subingresso nella titolarità dell'esercizio di attività commerciale, per l'occupazione di spazio pubblico a condizione che questo rimanga inalterato, o di trasferimento del diritto di proprietà di un immobile munito di passo carraio, fermo restando l'obbligo della comunicazione della variazione della titolarità.

Articolo 13 - Rinnovo e disdetta della concessione

1. I provvedimenti di concessione per occupazioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza; le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta almeno 30 giorni prima della scadenza, indicando la durata del rinnovo.
3. Il concessionario, qualora intenda prorogare l'occupazione temporanea, deve presentare domanda di proroga almeno un giorno prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata ed i motivi della richiesta di proroga, al fine di consentirne l'annotazione sulla concessione medesima.
4. Anche la disdetta anticipata della concessione per occupazione permanente deve essere comunicata nel termine di cui al comma 2. La disdetta volontaria, non dovuta a causa di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione del canone versato.

Articolo 14 - Obbligo del concessionario

1. Le concessioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo, da parte del concessionario, di rispondere in proprio di tutti i danni senza riguardo alla natura ed all'ammontare dei medesimi, che possono derivare a terzi per l'effetto dell'occupazione.
2. Il concessionario, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione, ha l'obbligo di:
 - a) esibire, a richiesta degli addetti comunali, l'atto che autorizza l'occupazione.
 - b) mantenere in condizioni di ordine e di pulizia l'area che occupa;
 - c) versare il canone alle scadenze fissate;
 - d) provvedere, a proprie spese e cura, al termine dell'occupazione, a ripristinare il suolo com'era in origine, rimuovendo anche le opere installate. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, utilizzando eventualmente la cauzione di cui all'articolo 10;
 - e) apporre a propria cura idonea segnaletica ai sensi del vigente Codice della Strada e

relativo regolamento di esecuzione.

Articolo 15 - Modifica, sospensione e revoca della concessione

1. Il Comune, con atto motivato, può modificare, sospendere o revocare - in qualsiasi momento - il provvedimento di concessione rilasciato ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, dichiarati tali dall'Autorità competente, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
2. La sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore, dà diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale alla durata della sospensione.
3. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità di pubblico servizio.
4. La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione ed in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità.
5. Alla restituzione provvede il medesimo funzionario comunale che ha revocato la concessione.
6. Cessate le cause di interesse pubblico che hanno dato luogo alla revoca della concessione, questa potrà essere rilasciata, per la medesima area, ad altri soggetti soltanto a seguito di rifiuto alla riacquisizione da parte del precedente occupante.

Articolo 16 - Decadenza ed estinzione della concessione

1. Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli:
 - a) qualora, anche tramite i suoi collaboratori o dipendenti, non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge o dai regolamenti;
 - b) per mancato pagamento nei termini stabiliti del canone di concessione o di altri eventuali diritti dovuti;
 - c) se, per le occupazioni permanenti con attrezzature infisse stabilmente al suolo, senza giustificato motivo, non realizza nei tempi stabiliti dalla normativa in materia edilizia le opere previste;
 - d) per violazione delle norme di cui all'articolo 12, relative al divieto di subconcessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene concesso;
 - e) per uso improprio o diverso dell'occupazione, rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione;
 - f) se, in caso di occupazione temporanea, senza giustificato motivo, non occupa il suolo nei 5 giorni successivi al conseguimento dell'autorizzazione.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di decadenza della concessione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
4. La decadenza è dichiarata dal Responsabile del servizio competente con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.

Articolo 17 - Limiti delle occupazioni di cui all'art. 20 del Codice della Strada

1. Le occupazioni della sede stradale sono consentite nei soli casi e nei limiti stabiliti dalle norme del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione.
2. Fuori dei centri abitati la collocazione di chioschi, edicole ed altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni, come determinate dal Regolamento di applicazione del Codice della Strada.
3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni ed i divieti previsti dal Codice suddetto, l'occupazione di marciapiedi è consentita fino ad un massimo della metà della larghezza del marciapiede stesso, purché in adiacenza ai fabbricati e sempreché rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di metri 2. Alle medesime condizioni è consentita l'occupazione nelle strade prive di marciapiedi, in aree ove è permesso il passaggio pedonale.
4. All'interno delle zone di rilevanza storico-ambientale, individuate ai sensi del Codice della strada con apposito provvedimento deliberativo, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, limitatamente alle occupazioni già prima esistenti, si può autorizzare l'occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizioni del precedente comma, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o insufficiente capacità motoria.
5. All'interno delle piazze o dei parcheggi, le occupazioni possono essere consentite qualora non ostino situazioni o ragioni di natura tecnica, anche con riferimento alle esigenze della circolazione, di sicurezza e con l'adozione degli eventuali accorgimenti da prescrivere nell'atto di concessione.

Articolo 18 - Uso dell'area concessa

1. Il concessionario, nell'esecuzione dei lavori connessi all'occupazione autorizzata, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalla legge, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali.
2. Deve collocare appositi ripari per evitare spargimenti di materiali sul suolo adiacente, pubblico o privato, e predisporre i mezzi necessari atti a salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione, in ordine alle quali l'Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità.
3. I titolari delle concessioni per mostre esterne agli esercizi commerciali, effettuate con attrezzature mobili, devono liberare il suolo occupato alla chiusura del negozio e provvedere alla pulizia del suolo medesimo.

Articolo 19 - Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni realizzate senza la concessione.
2. Sono altresì considerate abusive:
 - a) le occupazioni realizzate in modo difforme dalle disposizioni contenute nell'atto di concessione;
 - b) le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione, senza rinnovo o proroga di questa, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della medesima.
3. In caso di occupazione abusiva, fatte salve le disposizioni di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada), il Comune, previa constatazione e contestazione della relativa violazione e conseguente applicazione delle sanzioni relative, dispone la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti nonché la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi,

trascorso il quale vi provvede d'ufficio, addebitando agli occupanti medesimi le relative spese.

4. Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa dell'occupazione.

5. Alle occupazioni abusive, fatte salve le disposizioni di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada), è applicata la sanzione di cui all'articolo 35, in base all'ammontare del canone per le analoghe occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente da quanto disposto al comma 3. Comunque il pagamento delle sanzioni non sana la irregolarità dell'occupazione.

6. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma, l'abuso nell'occupazione deve risultare dal verbale di constatazione redatto da pubblico ufficiale.

TITOLO III: CANONE DI CONCESSIONE

Capo I - ISTITUZIONE E CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE

Articolo 20 - Istituzione ed oggetto del canone di concessione

1. L'occupazione, anche senza titolo, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, costituisce presupposto per il pagamento di un canone in base a tariffa; e ciò, a prescindere dal tipo e dalla forma dell'atto amministrativo con il quale è autorizzata l'occupazione.

2. È assoggettata al pagamento del canone suddetto anche l'occupazione di aree private, soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e tempi di legge.

3. Le fattispecie di occupazione, che danno luogo all'applicazione del canone istituito con il regolamento, sono quelle elencate nell'allegato "A" della delibera che approva il Regolamento.

4. Il canone di concessione di cui al presente Titolo III ha natura giuridica di entrata patrimoniale del Comune.

Articolo 21 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa del canone è determinata dalla Giunta Comunale sulla base dei seguenti elementi:

- a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
- b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari;
- c) durata dell'occupazione;
- d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata dal concessionario, con riferimento anche al mercato dei fitti, nonché al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa.

2. Per le occupazioni temporanee, realizzate con cavi condutture o impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, la misura della tariffa è determinata forfetariamente in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio. In deroga a quanto sopra, la tariffa è determinata in base all'area effettivamente sottratta all'uso pubblico, per le piccole occupazioni temporanee che per la loro natura non possono ricadere nella misurazione forfetaria considerando come piccole occupazioni quelle di superficie inferiore ai 10 mq. Per le occupazioni permanenti il predetto canone è determinato forfetariamente commisurandolo al

numero delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa pari; in ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni annui dovuti al Comune non può essere inferiore a € 516,46 (cinquecentosedici/46 euro). La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui sopra effettuate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi (art. 63, comma 2 lettera f) D.Lgs. 446 del 15 dicembre 1997).

3. Le tariffe di cui al comma 2 sono soggette a rivalutazione annuale in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Articolo 22 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in numero 3 categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

2. La classificazione predetta potrà essere aggiornata all'occorrenza, con deliberazione della Giunta Comunale e con effetto dal 1° gennaio successivo a quello di adozione della deliberazione.

Articolo 23 - Commisurazione dell'area occupata e applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore. In particolare, la superficie dell'area occupata con strutture o simili, collocate sul suolo, è calcolata in base alla superficie del basamento anche se sopraelevato. Se tale struttura è dotata di copertura sporgente, l'area è calcolata in base alla superficie della minima figura geometrica piana che contiene la proiezione al suolo della copertura medesima.

2. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.

3. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, concesse con separati atti, il canone è determinato con riferimento all'area o alle aree oggetto di ogni singolo atto.

4. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori al mezzo metro quadrato o lineare. Per medesima area di riferimento deve intendersi il tratto di strada sul quale insiste la specifica occupazione ed ai fini dell'individuazione dell'ambito agevolativo occorre tener conto dell'entità complessiva del suolo o spazio sottratti all'uso pubblico, determinabile sulla base della concessione dalla quale l'occupazione trae fondamento. Ove più occupazioni gravino sulla medesima area per effetto di uno o più atti concessori, al calcolo della predetta entità complessiva occorre procedere comparando logicamente le stesse in modo omogeneo e, cioè, le occupazioni temporanee tra loro, separatamente da quelle permanenti indipendentemente dal fatto che al calcolo concorrano o meno tra loro occupazioni del suolo e occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo.

5. La superficie eccedente i 1.000 metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che temporanee, è calcolata in ragione del 10 per cento.

6. Il canone relativo all'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche non è dovuto quando l'ammontare dello stesso è inferiore a € 10,00.

7. Il canone relativo alle occupazioni temporanee può essere graduato anche in relazione alla durata

dell'occupazione in base alle seguenti fasce orarie:

- dalle ore 7,00 alle ore 14,00
- dalle ore 14,01 alle ore 20,00
- dalle ore 20,01 alle ore 7,00

8. Qualora i soggetti interessati facciano richiesta di apposito cartello segnaletico per il divieto di sosta sull'area antistante gli accessi a norma del Codice della strada, il rilascio del cartello é esonerato al pagamento del canone di concessione; il divieto di utilizzo di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera o l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.

9. Le occupazioni con autovetture private nelle aree a ciò destinate e per le quali sia prevista la sosta a pagamento sono assoggettate al canone in base alla superficie dei singoli posti assegnati.

10. Dalla misura complessiva del canone é detratto l'importo di altri eventuali canoni previsti da disposizioni legislative, riscossi dal comune per la medesima concessione, ad eccezione di quelli connessi a prestazioni di servizi.

11. Nel caso di occupazioni soggette a gara pubblica con offerta al rialzo sul canone a base di gara, non si applica il canone previsto dal Regolamento.

Articolo 24 - Durata dell'occupazione

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie a giorno o ad ore o a fasce orarie.

Articolo 25 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto. Nel caso di più occupanti di fatto, questi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
2. In caso di uso comune, é soggetto passivo ciascuno dei titolari dell'occupazione.

Capo II: MAGGIORAZIONI, AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Articolo 26 – Maggiorazioni

1. Le tariffe ordinarie del canone, come indicate nell'allegato "B" alla deliberazione, sono aumentate del 20 per cento in caso di occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.

Articolo 27 – Agevolazioni

1. Le tariffe ordinarie del canone sono ridotte del:
 - a) 80 per cento per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, e le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a mq. 100, del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.;
 - b) 50 per cento per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia;
 - c) 50 per cento per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi o da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti;

- d) 50 per cento, per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente di cui all'articolo 4, comma 7 e per quelle di durata non inferiore ad un mese, a condizione che sia stipulata apposita convenzione;
 - e) 50 per cento per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 15 giorni.
2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Articolo 28 – Esenzioni

1. Sono esenti dal canone di concessione:

- 1) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del T.U. delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22/12/1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- 2) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- 3) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- 4) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;
- 5) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;
- 6) le occupazioni di aree cimiteriali;
- 7) le occupazioni realizzate da coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 mq.;
- 8) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.) di cui all'art. 10 D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, fermo restando l'obbligo di dichiarare inizialmente la sussistenza dei requisiti per l'esenzione, con dichiarazione che rimarrà valida sino all'eventuale venire meno di tali requisiti. L'esenzione si applica a condizione che la O.N.L.U.S. dimostri di avere effettuato la comunicazione di cui all'art. 11, comma 2 D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, e sino al verificarsi di una causa di decadenza dai benefici fiscali;
- 9) tutte le associazioni senza scopo di lucro che organizzino sul territorio comunale manifestazioni di interesse sociale, purché connesse allo svolgimento di tali manifestazioni, a condizione che le stesse siano preventivamente comunicate e riconosciute come tali dal Comune;
- 10) i titolari di autorizzazioni per gli interventi edilizi elencati all'art. 3 del D.P.R. 380/2001 (TU dell'Edilizia) per il numero di giorni a fianco di ciascuna tipologia come segue:
 - a) manutenzione ordinaria – dieci giorni consecutivi
 - b) manutenzione straordinaria – trenta giorni consecutivi
 - c) restauro e risanamento conservativo – sessanta giorni consecutivi

d) ristrutturazione edilizia – sessanta giorni consecutivi.

Nell'arco di 365 giorni, l'esenzione viene concessa una sola volta, indipendentemente dalla tipologia di intervento, per il numero di giorni indicato.

Titolo IV - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO

Articolo 29 – Accertamento

1. L'accertamento dell'entrata, costituita dal canone di concessione, avviene contestualmente al procedimento relativo alla concessione dell'occupazione.
2. Il responsabile del procedimento concessorio cura anche l'accertamento dell'entrata e, a tale fine, verifica la ragione del credito e la sussistenza dell'idoneo titolo giuridico, individua il debitore, quantifica la somma dovuta e, all'occorrenza, fissa le sanzioni.
3. In caso di occupazione abusiva, il responsabile del procedimento compie le attività di cui al comma 2 al fine dell'applicazione delle sanzioni conseguenti all'abuso e della liberazione dell'area.

Articolo 30 - Versamento per occupazioni permanenti

1. Il versamento del canone per le occupazioni permanenti "annuali" é effettuato ad anno solare, compreso, per intero, l'anno di rilascio della concessione.
2. Per le occupazioni permanenti "pluriennali", il versamento del canone relativo agli anni successivi a quello di rilascio della concessione deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno. Per le occupazioni permanenti realizzate con condutture, cavi ed impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi il canone è versato entro il 30 aprile di ciascun anno.
3. Le variazioni nell'occupazione in corso d'anno comportanti il rilascio di una nuova concessione danno luogo al pagamento del canone relativo, previa compensazione con il canone già corrisposto per il medesimo anno in conseguenza alla precedente concessione.

Articolo 31 - Versamento per occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato prima dell'inizio dell'occupazione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo di durata dell'occupazione, con le modalità previste all'articolo 32 o anche con versamento diretto con contestuale rilascio di quietanza.
2. Per le occupazioni ricorrenti di cui all'articolo 4, comma 7, il versamento va effettuato in unica soluzione anticipata per tutto il periodo ricadente nel corso di ciascun anno solare.

Articolo 32 - Norme comuni per il versamento

1. Il versamento del canone va effettuato direttamente presso la tesoreria del Comune oppure su apposito conto corrente postale del Comune o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dal Comune.
2. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione.
3. È ammessa la possibilità del versamento in quattro rate scadenti rispettivamente il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre dell'anno in corso, qualora il canone sia superiore a € 300,00 (trecentoeuro).

4. Non si effettua il versamento del canone qualora questo sia di ammontare non superiore a € 5,00 (cinque euro).

Articolo 33 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva del canone viene effettuata in applicazione delle vigenti norme in materia, mediante iscrizione a ruolo, o con ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639 del 1910 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva sono addebitate al soggetto insolvente.
3. Con le stesse modalità sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 34 – Rimborsi

1. Alla restituzione delle somme erroneamente versate dall'occupante a titolo di canone di concessione provvede il funzionario responsabile di cui all'articolo 3. Il procedimento relativo deve essere esaurito entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso, che l'interessato comunque deve presentare.
2. Circa i termini di prescrizione e gli eventuali interessi sulle somme da rimborsare, si applicano le disposizioni del Codice Civile concernenti le obbligazioni pecuniarie.

Articolo 35 - Penalità-Indennità-Sanzioni

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento, sono punite con l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, ovvero determinata ai sensi di regolamento comunale di settore.
2. Qualora le violazioni di cui al comma 1 rappresentino anche violazioni alle disposizioni del Codice Della Strada e relativo Regolamento, le stesse sono punite con la sanzione prevista dal predetto Codice.
3. Per le occupazioni abusive, ivi comprese quelle che di fatto si protraggono oltre la scadenza del periodo consentito originariamente, si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento a prescindere da eventuali agevolazioni od esenzioni di quest'ultimo, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate da 30° giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale.
4. Per tutte le occupazioni abusive, ferme restando quelle stabilite all'art. 20, commi 4 e 5, e dell'art. 21, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 100 per cento dell'indennità di cui al comma precedente.
5. Per l'omesso o parziale o tardivo versamento del Canone si applica una penalità pari al 30 per cento del canone dovuto o del restante canone dovuto.
6. Le sanzioni di cui ai precedenti commi sono applicate anche nel caso in cui sia irrogata la sanzione della sospensione dell'attività, prevista dalle vigenti disposizioni.
7. Sull'ammontare del canone dovuto e non pagato alle regolari scadenze, saranno calcolati gli interessi previsti da regolamento generale per la disciplina delle entrate da computarsi in ragione di giorno.

8. L'atto di contestazione della violazione ovvero l'atto di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione/omissione.

9. Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, il trasgressore e i soggetti obbligati in solido, possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 4 fermo restando il pagamento per intero dell'indennizzo di cui al comma 3.

Articolo 36 - Contenzioso

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1034 del 1971.

2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione - se e quanto dovuto - restano riservate all'Autorità Giudiziaria ordinaria.

TITOLO V: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 37 - Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2019. Dalla stessa data, ricorrendone i presupposti, si applica il canone di concessione comunale, disciplinato dal regolamento medesimo.

2. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate anteriormente alla data dalla quale ha effetto il presente regolamento, sono rinnovate a richiesta del relativo titolare o con il pagamento del canone ivi previsto, salva la loro revoca per il contrasto con le norme regolamentari.

3. Per quanto non disposto dal Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

4. È abrogata ogni altra norma regolamentare, emanata dal comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.